



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE  
EUROPEA**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

<i>dott.ssa Tania Vettore</i>	<i>Presidente est.</i>
<i>dott. Fabio Doro</i>	<i>Giudice</i>
<i>dott.ssa Diletta Maria Grisanti</i>	<i>Giudice</i>

Nel procedimento *ex art. art. 35 bis d.lgs. 25/2008* iscritto al n. r.g. \_\_\_\_\_ promosso da:

con l'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino;

**RICORRENTE**

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI VERONA**

in persona del Presidente della Commissione dott. Pirrone

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

**Pubblico Ministero**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor \_\_\_\_\_

- proponeva opposizione avverso il provvedimento, notificato in data 24.8.2017, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, di diniego della propria domanda volta al riconoscimento dello *status* di



rifugiato o, comunque, della protezione internazionale sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Il ricorrente esponeva di essere cittadino della Guinea, nato e cresciuto a Boke.

Quanto ai motivi per cui aveva lasciato il paese, riferiva che dopo la morte del padre si era opposto fermamente all'espropriazione forzata del terreno di famiglia da parte della S.M.B. (Società Miniere del Boke), che lavorava per conto dello Stato.

La società si era impossessata a forza delle terre, senza manifestare alcuna disponibilità alla negoziazione.

Intervenute le forze di polizia, il ricorrente veniva arrestato insieme alla madre ed al fratello.

Riuscito ad evadere dal carcere con il fratello, consapevole di non essere al sicuro, scappava in Mali, Algeria e Libia e, di qui, in Italia.

Ricostruita, così, la propria vicenda, il ricorrente lamentava in questo giudizio che la Commissione avesse ritenuto scarsamente credibile il proprio racconto e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/07 o, quantomeno, della protezione umanitaria di cui dell'art. 5, comma 6, del T.U. 286/98.

Il Ministero si costituiva in giudizio in persona del Presidente della Commissione chiedeva il rigetto del ricorso alla luce della motivazione già resa con il provvedimento oggetto di impugnazione.

\*\*\*

Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni qui di seguito esposte.

**1) Sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato;**

Come è noto, l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, (ratificata dall'Italia con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra, all'art. 2, lett. e), definisce rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora*



*abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2, lett. e).*

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11).

Anche in epoca recente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che, requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016).

A riscontro della correttezza di tale interpretazione, si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 ("Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale") che, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Alla luce di quanto sopra, la vicenda narrata dal ricorrente, il quale sarebbe fuggito dal proprio paese per essere evaso dal carcere in cui era stato rinchiuso dopo avere protestato con i propri familiari per l'espropriazione dei terreni di famiglia da parte di società mineraria, non è



inquadabile in un pericolo di persecuzione sulla base di una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

## 2) Sulla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ossia:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Sul punto va evidenziato che dall'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria, emerge un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014).

Ne consegue, pertanto, che seppure attenuato rispetto allo *status* di rifugiato, anche per l'ipotesi di protezione sussidiaria, quantomeno per l'ipotesi sub b) invocata primariamente dal ricorrente, si richiede un certo grado di individualizzazione dell'esposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Ciò premesso in linea generale, nella fattispecie in esame, tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tali controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310 e, di recente, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), la domanda può essere accolta.



La valutazione deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca: v. anche Cass. 16202/2012).

Orbene, il ricorrente sin dall'audizione avanti alla Commissione, ha riferito che nel 2014, dopo la morte del padre, una società che lavora con lo Stato, prese con forza il terreno lasciato dal padre per farvi una strada senza negoziazione alcuna e senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Il ricorrente, suo fratello e la madre avevano allora protestato contro questo illegittimo esproprio ma erano stati arrestati.

Il ricorrente ha poi riferito che in prigione, insieme ad altre persone, aveva trovato ferri e bastoni con cui rompere la porta per evadere e che, mentre lui e gli altri fuggivano, la polizia aveva sparato e ucciso tante persone che tentavano di scappare.

Dopo essersi nascosto in campagna per un giorno, il ricorrente scappava grazie all'aiuto di una persona che era passata con un furgoncino.

Orbene, la storia del richiedente non solo è supportata dal mandato di arresto ("avis de recherche") prodotto in corso di causa, laddove si fa riferimento a "*trouble d'ordre public sur le site minier de la société minière de Boké (SMB) perpétré le 10 novembre 2014 et évasion au cours de nos enquêtes*", ma trova conforto anche in plurime fonti internazionali.

Ad esempio, di accaparramento di terre da parte di imprese private nel contesto dello sfruttamento di risorse riferisce espressamente un recente rapporto OFPRA (*Office français de protection des réfugiés et apatrides*) pubblicato nel 2018 (reperibile su [https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/didr\\_rapport\\_de\\_mission\\_en\\_guinee\\_final.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf)) il ricorrente ha poi allegato (doc. 2) fonti di stampa relative alla persistenza di proteste legate alle estrazioni della SMB e anche di recente persistono scontri tra le forze di polizia e la popolazione civile a Bokè legate alle compagnie di estrazione (v. dati reperibili sul sito [www.acleddata.com](http://www.acleddata.com); v. anche <https://www.africa-express.info/2017/09/15/fame-e-miseria-nelle-zone-minerarie-della-guinea-scoppiano-le-proteste->).

Anche con riferimento al periodo di detenzione ed alle modalità di fuga, fonti giornalistiche riferiscono, ancora nell'anno 2017, di evasioni in massa da prigionieri della Guinea con modalità identiche a quelle riferite dal ricorrente (<http://www.nigrizia.it/notizia/guinea-tentativo-di-evazione-da-un-carcere-a-conakry-feriti>).



Tutte le fonti internazionali consultate confermano, poi, le gravissime e disumane condizioni delle carceri guineane (v. ad. es. <https://www.msf.org/civilian-prisoners-guinea-prison-suffer-malnutrition-exposure-tb-appalling-conditions>).

Un approfondito rapporto del dipartimento di Stato americano (United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Guinea, 25 June 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/559bd5663e.html>), quanto alle condizioni delle carceri civili, che sono sotto il ministero della Giustizia, riferisce che le medesime sono rimaste rigide e pericolose per la vita. Abuso, scarsa igiene, malnutrizione, malattie e mancanza di attenzione medica sono diffusi in tutto il sistema carcerario e ancor peggio nelle strutture di detenzione della polizia. Torture, percosse, corruzione e mescolanza di minori, donne e uomini hanno continuato a essere problemi. Quanto alle condizioni fisiche, il governo non ha tenuto statistiche complete a livello nazionale sul numero di prigionieri detenuti nelle carceri o nei centri di detenzione della gendarmeria, ma autorevoli ONG hanno stimato che 2.500 prigionieri sono stati incarcerati in tre prigioni civili a livello nazionale. La prigione centrale di Conakry, con una capacità di 300 persone, deteneva 1.181 detenuti, tra cui 96 donne e 105 minori. Le autorità hanno tenuto una donna - che era incinta quando è stata arrestata e ha vissuto in prigione con il figlio - per più di quattro anni senza processo. Un ragazzo di 14 anni è stato detenuto per più di un anno per aver rubato una batteria per auto. Le autorità detenevano minori in una sezione separata della prigione, dove dormivano su letti a castello di ferro senza materassi o sul pavimento perché faceva troppo caldo sulle cuccette superiori sotto il tetto metallico degli edifici. Le autorità non hanno separato i detenuti in attesa di processo da prigionieri condannati, e il sistema carcerario spesso non è stato in grado di rintracciare i detenuti in attesa di giudizio dopo l'arresto.

La maggior parte delle carceri e dei centri di detenzione erano sovraffollati. In una sezione della prigione centrale di Conakry, circa 700 prigionieri erano detenuti in tre edifici, con circa 50 prigionieri stipati in ognuna delle celle che misuravano circa 20 per 25 piedi, con un bagno e una doccia aperti nel mezzo di ogni cella. I prigionieri, che dormivano spalla a spalla sul pavimento a causa del sovraffollamento e della mancanza di letti, potevano lasciare le loro celle solo un'ora ogni giorno. I funzionari della prigione hanno trasformato strutture di riabilitazione come scuole e laboratori in dormitori a causa del sovraffollamento.

Nelle due prigioni al di fuori di Conakry e nei centri di detenzione della gendarmeria, uomini e donne erano mescolati. Il paese non aveva un sistema di detenzione minorile e in genere i funzionari detenevano minorenni con adulti in carcere fuori dalla capitale. Uomini, donne e bambini



erano mescolati ai centri di detenzione della gendarmeria, a volte con donne che dormivano nei corridoi fuori dalle celle della prigione.

La mancanza di medicine nelle carceri, combinata con la malnutrizione endemica e la disidratazione, rendeva le infezioni o le malattie mortali. La prigione centrale di Conakry aveva un medico e uno staff medico a tempo pieno, ma mancavano di medicine e fondi. La prigione aveva un reparto di degenza in cui circa 30 pazienti erano affollati in una stanza da 15 a 30 piedi. Un prigioniero visitato aveva una gamba rotta e sfigurata trattata solo con una benda; il prigioniero ha affermato che un gendarme si è fratturato una gamba durante l'arresto. I detenuti facevano affidamento su familiari, enti di beneficenza o ONG per portare medicinali, ma i visitatori spesso dovevano pagare tangenti per fornire la medicina ai prigionieri. I detenuti erano a volte vicino alla morte prima di ricevere un trattamento. Secondo il medico della prigione centrale di Conakry, otto prigionieri sono morti da gennaio a giugno a causa della malnutrizione o della mancanza di cure mediche per malattie come la tubercolosi. Anche se i funzionari hanno separato i detenuti con la tubercolosi nella prigione centrale di Conakry, hanno tenuto prigionieri con la tubercolosi insieme a detenuti non infetti in altre strutture.

Trascuratezza, cattiva gestione e mancanza di risorse erano prevalenti. I bagni non funzionavano e i prigionieri dormivano e mangiavano nello stesso spazio utilizzato per i servizi igienici. L'accesso al bere e alle acque di balneazione era inadeguato. Molte prigioni erano ex magazzini con poca ventilazione. Le temperature erano soffocanti e l'elettricità era insufficiente.

Le ONG hanno denunciato la malnutrizione endemica in tutto il sistema carcerario. Le autorità hanno fornito cibo nella prigione centrale di Conakry, ma la maggior parte dei direttori di carceri si è affidata a enti di beneficenza, al Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC) e alle ONG per fornire cibo ai detenuti. Il carcere centrale di Conakry ha affermato di aver iniziato a fornire due pasti al giorno a tutti i detenuti nel 2011; tuttavia, le ONG hanno dichiarato che i prigionieri a Conakry e altrove hanno ancora ricevuto solo un pasto al giorno e che molti hanno fatto affidamento sul cibo dalle loro famiglie o da fonti esterne. I parenti spesso abbandonavano i prigionieri a causa della difficoltà e dei costi di viaggio per le carceri e perché spesso le guardie chiedevano bustarelle per la consegna di cibo che spesso confiscavano.

Alla luce di quanto sopra, appare così adeguatamente confermato che, se tornasse nel proprio paese, il ricorrente, ricercato dalla polizia, sarebbe esposto al rischio di subire in carcere trattamenti inumani e degradanti.

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che lo straniero ha diritto alla protezione sussidiaria se le condizioni nel carcere del Paese di origine sono disumane e a rischio per la vita. Nell'esame



della vicenda occorre altresì tenere conto della corruzione del sistema giudiziario e dell'assenza di una protezione interna (nella fattispecie il richiedente aveva allegato - sulla base di report di organismi internazionali - che la polizia locale e il sistema giudiziario della Guinea erano inquinati da pratiche corruttive, per cui vana sarebbe stata la richiesta di protezione interna: Corte di cassazione, sez. VI-1, ord. 4 settembre 2018, n. 21610).

Riconosciuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b), D.lgs. 251/2007, rimangono assorbiti gli ulteriori profili sollevati dalla parte ricorrente e, in particolare, quelli di cui all'art. 14, lett. c) del medesimo decreto nonché la valutazione dei requisiti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nulla quanto alle spese di lite essendo la parte vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato (v. Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

riconosce in capo a \_\_\_\_\_ (alias \_\_\_\_\_) il diritto alla protezione sussidiaria;

nulla quanto alle spese di lite.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21/06/2018.

Il Presidente est.  
(dott.ssa Tania Vettore).

